Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1164.

Ripartizione di cento posti di ruolo di tecnico laureato ai sensi della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, con la quale è stato, fra l'altro, istituito il ruolo dei tecnici laureati per gli istituti universitari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I cento posti di ruolo di tecnico laureato istituiti, con effetto dal 1° luglio 1965, con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono ripartiti come appresso:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI BARI	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica analitica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Chimica applicata	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Costruzioni rurali	1
Centro di Microscopia elettronica	1
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA	
Facoltà di Economia e commercio:	
Centro meccanografico Istituto di statistica	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia topografica	1
» Istologia ed embriologia generale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Matematica (calcolatore elettronico)	1
» Zoologia	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Economia e politica agraria . .	1
UNIVERSITÀ DI CAGLIARI	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica (analisi chimica quantitativa)	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Chimica applicata e metallurgica	1
» Architettura	1

Università di Catania	Numero dei posti
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto di Sociologia	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Medicina legale	1
» Malattie infettive	1

Università di Ferrara	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Microbiologia	1

Università di Firenze	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica ostetrica e ginecologica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica generale	1
» Fisica teorica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Botanica	1

Università di Genova	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica organica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Meccanica applicata alle macchine	1
» Macchine	1

Università di Macerata	
Facoltà di Giurisprudenza:	
Istituto di Storia del diritto	1

Università di Messina	
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Zoologia	1
» Fisica	1

Università di Milano	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica dermosifilopatica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Chimica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Chimica analitica I	1

Università di Modena	Numero dei posti
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Anatomia ed istologia patologica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Mineralogia	1

Università di Napoli	
Facoltà di Economia e commercio:	
Istituto di Tecnica aziendale	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica superiore	1
» Matematica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Costruzioni di macchine	1
» Scienza delle costruzioni	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Industrie agrarie	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria	1

Università di Padova	
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Clinica ortopedica	1
» Clinica otorinolaringoiatrica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto policattedra di Mineralogia e petrografia	1
» policattedra Orto botanico	1
» di Fisica (Laboratorio nucleare di Legnaro)	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto policattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica e elettronica	1
» Scienza delle costruzioni e annesso laboratorio per le prove di manutenzione materiale da costruzione	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Meccanica agraria	1

Università di Palermo	
Facoltà di Lettere e filosofia:	
Istituto di Archeologia e storia antica	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Microbiologia	1
» Clinica pediatrica	1

	Numero dei posti
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Antropologia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Tecnologie meccaniche	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Unificazione edilizia e prefabbricazione	1

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Strutturistica chimica	1
» Fisica	1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Farmacologia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Laboratorio di energia nucleare applicata	1
Centro calcoli numerici	1

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Anatomia comparata	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Allevamento vegetale	1
Facoltà di Medicina veterinaria:	
Istituto di Patologia generale ed anatomia patologica	1

UNIVERSITÀ DI PISA

Centro nazionale di calcolo elettronico	2
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Geologia e paleontologia	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Elettrotecnica	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Entomologia agraria	1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Scienze politiche:	
Istituto di studi economici finanziari e statistici	1
Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali:	
Istituto di Calcolo delle probabilità	1
Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Chimica biologica	1
» Anatomia umana normale	1
» Urologia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Anatomia comparata	1
» Astronomia	1
» Botanica	1
Facoltà di Farmacia:	
Istituto di Chimica biologica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Fisica tecnica	1
» Geofisica mineraria	1
Scuola di Ingegneria aerospaziale:	
Cattedra di Fondamenti di calcolo elettronico	1

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di Agraria:	
Istituto di Zootecnia generale	1

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Centro di microscopia elettronica	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di Medicina e chirurgia:	
Istituto di Radiologia	1
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisiologia generale	1
Facoltà di Agraria:	
Istituto di Entomologia agraria	1

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:	
Istituto di Fisica	1
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Macchine	1
» Elettrotecnica ed elettronica	1
» Architettura ed urbanistica	1

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di macchine e costruzioni delle macchine (per la cattedra di costruzione macchine)	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Architettura degli interni, arredamento e decorazione	1

POLITECNICO DI TORINO	Numero dei posti
Facoltà di Ingegneria:	
Istituto di Macchine elettriche	1
Facoltà di Architettura:	
Istituto di Elementi di composizione . . .	1
» Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COMMERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DI VENEZIA

Facoltà di Economia e commercio:	
Geografia economica	1

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Istituto di Geografia (Laboratorio di Geografia economica, demografica e urbana) . .	1

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Istituto di Fisica sperimentale . .	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **1165.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto zootecnico per la Lucania, con sede in Potenza.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto zootecnico per la Lucania, con sede in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965, n. **1166.**

Erezione in ente morale dalla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Monna Agnese » di Siena.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico femminile « Monna Agnese » di Siena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1167.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Salesiana, denominata « Ispettoria Salesiana San Marco », con sede in Mogliano Veneto (Treviso).

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Salesiana, denominata « Ispettoria Salesiana San Marco », con sede in Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1168.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Pia Unione delle Agostiniane Riparatrici », con sede in Piano di Sorrento (Napoli).

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a scopo di religione e di culto, denominata « Pia Unione delle Agostiniane Riparatrici », con sede in Piano di Sorrento (Napoli), costituita, civilmente, con atto pubblico 11 ottobre 1964, n. 132625 di repertorio a rogito Ernani Zurlo, notaio in Napoli, e canonicamente approvata con decreto dell'Ordinario diocesano di Sorrento in data 25 ottobre 1964. Viene, altresì, approvato lo statuto della predetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Trasformazione della Sottosezione di archivio di Stato di Pescia in Sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1959, con il quale è stata istituita in Pescia una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Pescia è trasformata in Sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 71

(7932)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Assisi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1957, con il quale è stata istituita in Assisi una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta Sottosezione di archivio di Stato in Sezione di archivio di Stato

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Assisi è soppressa a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 69

(7933)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Carrara.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1954, con il quale è stata istituita in Carrara una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Ritenuto che non sussistono le condizioni previste dai richiamati articoli 3 e 57 del menzionato decreto, per la trasformazione della anzidetta Sottosezione di archivio di Stato in Sezione di archivio di Stato;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Carrara è soppressa a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 70

(7934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, ha conferito ai sottonotati, con decreto in data 2 giugno 1965, il diploma di benemerito della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata, con la facoltà di fregiarsi della relativa medaglia.

DIPLOMA DI 1 CLASSE (medaglia d'oro)

1. Agostinelli prof. Cataldo.
2. Agrilogio prof. Angelo Mario.
3. Aiello prof. Tommaso.
4. Anchieri prof. Ettore.
5. Barboni prof. Elio.
6. Battisti prof. Carlo.
7. Benazzi prof. Mario.
8. Beonio Brocchieri prof. Vittorio.
9. Bernardini prof. Gilberto.
10. Bietti prof. Gianbattista.
11. Boisi prof. Dino.
12. Bonatti prof. Stefano.
13. Bonfante prof. Giuliano.
14. Bossa prof. Guido.
15. Bottari prof. Stefano.
16. Campanacci prof. Domenico.
17. Cantarella prof. Raffaele.
18. Caramazza prof. Filippo.
19. Carraro prof. Luigi.
20. Cattaneo prof. Donato.
21. Cesaris Demel prof. Vinceslao.
22. Centro italiano di studi dell'Alto Medio Evo.
23. Cimmino prof. Gianfranco.
24. Citrini prof. Duilio.
25. Covello prof. Mario.
26. Cuboni prof. Ettore.
27. D'Addario prof. Raffaele.
28. Deaglio prof. Romolo.
29. De Castro prof. Diego.
30. Delle Piane prof. Giuseppe.
31. De Nunno prof. Renato.
32. Dodi prof. Luigi.
33. Domini prof. Giovanni.
34. Flarer prof. Franco.
35. Flores D'Arcais professor Giuseppe.
36. Gandini prof. Andrea.
37. Gasparini prof. Marino.
38. Giannerrari prof. Luisa.
39. Goidanich prof. Athos.
40. Introzzi prof. Paolo.
41. Lavaggi prof. Giuseppe.
42. Lazzarini prof. Renato.
43. Lucherini prof. Tommaso.
44. Lunedei prof. Antonio.
45. Malquori prof. Giovanni.
46. Marussi prof. Antonio.
47. Masoero prof. Prospero.
48. Massazza prof. Serafino Mario.
49. Maugeri prof. Salvatore.
50. Merla prof. Giovanni.
51. Merlin prof. Michelangelo.
52. Monasterio prof. Gabriela
53. Montalbano prof. Giuseppe.
54. Morandini prof. Giuseppe.
55. Negodi prof. Giorgio.
56. Opocher prof. Enrico.
57. Osenatore prof. Guido.
58. Paltrinieri prof. Sebastiano.
59. Paratore prof. Ettore.
60. Parenti prof. Giuseppe.
61. Passerini Glazel professor Osvaldo.
62. Pellegrini prof. Giuseppe.
63. Peretti prof. Aurelio.
64. Pernicone prof. Vincenzo.
65. Petrilli prof. Fernando Luigi.
66. Pratesi prof. Pietro.
67. Ranzi prof. Silvio.
68. Rolla prof. Mario.
69. Ruggiero prof. Corrado.
70. Salfi prof. Mario.
71. Salvati prof. Michele.
72. Solaini prof. Luigi.
73. Sotgiu prof. Giulio.
74. Straneo prof. Paolo.
75. Tocchetti prof. Luigi.
76. Ugolini prof. Francesco.
77. Vigi prof. Ferruccio.

78. Boni avv. Aristide.
79. Boroli dott. Achille.
80. Borri dott. Francesco.
81. Carloni prof. Maria.
82. Della Pozza dott. Antonio.
83. Marinelli avv. Oddo.
84. Petazzi dott. Ercole.
85. Sorbelli prof. Tommaso (a. m.).
86. Roschini padre Gabriele.
87. Momigliano avv. Eucardio.

88. Azienda autonoma di soggiorno, cura e turismo di Napoli.
89. Calì ing. Giovanni.
90. Calò prof. Osvaldo.
91. Corsi prof. Carlo.
92. Ente provinciale del turismo di Napoli.
93. Incisa della Rocchetta dott. Giovanni.
94. Lechi dott. Fausto.
95. Pizzirani prof. Guglielmo.
96. Raule prof. don Angelo.
97. Rigamonti mons. Giovanni.
98. Romagnoli prof. Giovanni.
99. Rotili prof. Mario.

100. Scamuzzi prof. Ernesto.
101. Sinibaldi prof. Giulia.
102. Spedale di Santa Maria degli Innocenti in Firenze.
103. Convento della SS. Annunziata in Firenze.

104. Caruso avv. Armando.
105. Comune di Varese.
106. De Benedetti Giulio.
107. Gronchi on. prof. Giovanni.
108. Jona prof. Luciano.
109. Marchese dott. Vittorio.
110. Olivetti avv. Arrigo.
111. Peragine avv. Salvatore.
112. Piccoli dott. Nilo.
113. Pizzolitto Giuseppe.
114. Sacchetto dott. Aleardo.
115. Signorello dott. Nicola.

116. Berlese prof. Tommaso.
117. Bianchini prof. Arturo.
118. Bonsanti prof. Alessandro.
119. Casoni prof. Flora ved. della Torre.
120. De Blasi prof. Umberto.
121. Della Piccola m° Luigi.
122. De Micheli ing. Walter.
123. De Vescovi prof. Guido.
124. Fontana prof. Raffaele.
125. Getzel prof. Demetrio.
126. Losavio prof. Fernanda.
127. Martinotti prof. Umberto.
128. Meggiolaro prof. don Isacco.
129. Passarelli don Giuseppe.
130. Pellis prof. Arturo.
131. Petrassi m° Goffredo.
132. Policardi prof. Silvio.
133. Vezza prof. Angelo.

134. Beretta mons. prof. Giuseppe.
135. Cesarano mons. Andrea.
136. Codini mons. prof. Aristodemo.
137. Collegio « Santa Maria » di Roma.
138. Dell'Antonio madre Maddalena.
139. Istituto « Arti e Mestieri » di Torino.
140. Istituto « Madre Mazzarello » di Torino.
141. Istituto « Rosmini » di Torino.
142. Istituto « Collegio San Carlo » di Milano.
143. Mennonna mons. Rosario.
144. Opera Pia « Collegio Gallio » di Como.
145. Scuole della Comunità Israelitica di Milano.

146. Comune di Como.
147. Comune di Saronno.
148. Donato geom. Giovanni.
149. Gallicchio prof. Emilio.
150. Gatti Attilio Giuseppe.
151. Giardina rag. Ferruccio.

152. Babits Mihaly (a. m.).
153. Ciardi prof. John.
154. Chipman Warwich.
155. Crema prof. Edoardo.
156. De La Pezuela professor Juan.
157. Erin Serracino Inglott.
158. Elina Waara.
159. Espinasse sig.ra Mongenet.
160. G. Bergin prof. Thomas
161. Guibertan prof Philipo.
162. Hertz prof. Wilhelm.
163. Josep Maria de Segarra.
164. Knud Hee Andersen (a. m.).
165. Lozinkiy Leonidovir Michele (a. m.).
166. Masseron prof. Elexandro
167. Osman prof. dott. Hassan.
168. Reynolds dott. Barbara.
169. Ronzi Pierre.
170 Soich Nogami.
171. Szabo prof Mihaly.
172. Zoltan Jechely.
173. Istituto Nostra Famiglia, Ponte Lambo (Como).

DIPLOMA DI II CLASSE (medaglia d'argento)

1. Auda padre Giovanni.
2. Bablan prof. Guglielmo.
3. Betocchi prof. Carlo.
4. Caliulo dott. Rosario.
5. Cicconetti dott. Vincenzo Giuseppe.
6. Codacci Pisanelli vedova Nicolazzo Sofia.
7. Colasanto dott. Giuseppe.
8. Dasi prof. Gerardo Filiberto.
9. De Agostino dott. Alfredo.
10. De Rosa prof. Corrado.
11. Di Stefano prof. Emanuele.
12. D'Offizi Giuseppe.
13. Finzi prof. Arrigo.
14. Fraticelli prof. Vincenzo.
15. Guargena prof. Antonino (a. m.).
16. Guerrera arch. Alessandro.
17. Huber madre Giovanna
18. Lacapra Raffaello.
19. Lombardo prof. Giovanni
20. Mannucci prof. Edgardo
21. Maragioglio dott. Vito.
22. Melandri prof. Pietro.
23. Nisio prof. Saverio.
24. Oltremonti prof. Ernesta
25. Perizi prof. Tiziano.
26. Pigozzo prof. Felice.
27. Pisana prof. Carmelo.
28. Pozza prof. Francesco.
29. Rinaldi arch. ing. Celeste.
30. Romano prof. Ciro.
31. Rossi prof. Giovanni.
32. Scapaccino prof. Ortensio.
33. Scelba dott. Cipriana.
34. Stagni prof. Nella nata Petracco.
35. Segre prof. Amalia nata Arton.
36. Violati avv. Alberto.
37. Zaccherini dott. Francesco.

DIPLOMA DI III CLASSE (medaglia di bronzo)

1. Bellomi prof. Adele nata Cavalli.
2. Bonomi prof. Carmela.
3. Carubbi Lino.
4. Cicala avv. Sergio.
5. Di Benedetto prof. Andrea.
6. De Gregorio avv. Vito.
7. Demelas don Giovan Battista.
8. Donzelli prof. Maria Cristina nata Caracciolo.
9. Lao ing. Folco.
10. Maiorino dott. Maria.
11. Manciocchi dott. don Camillo.
12. Milani Federico.
13. Ramassotto prof. Ezio.
14. Testaguzza ing. Otello.
15. Verrengia Pozzo Vecchio Vincenzo.

(8088)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Modifiche al regolamento del personale dell'*Istituto nazionale per il* Commercio Estero (I.C.E.)

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1965, è stato modificato il regolamento del personale dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

(7922)

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A n. 171 dell'11 ottobre 1965 relativa alle operazioni di transito effettuate da transitari occasionali.

(7923)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1965, registrato alla *Corte dei conti il 6 ottobre 1965, registro n.* 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 377, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 23 dicembre 1963 dalla Società commerciale Giuseppe Bianchi - S. p. A., in persona del presidente comm Giuseppe Bianchi, corrente in Milano, via della Spiga n. 1, avverso il provvedimento del Comitato interministeriale per lo zucchero d'importazione, comunicato *alla ricorrente con lettera* n. 614 del 29 giugno 1963, con cui si respingeva la domanda in data 18 giugno 1963, intesa ad ottenere l'ammissione al beneficio dell'integrazione di prezzo per l'importazione di q.li 5.000 di zucchero raffinato, nonchè avverso la decisione confermativa di tale provvedimento, comunicata alla ricorrente con lettera n. 787 del 10 agosto 1963 dello stesso Comitato.

(7849)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex *Polveriera Pian dei Sali* », sito in comune di Malesco (Novara) *località Finero.*

Con decreto interministeriale n. 336 del 16 settembre 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ramo Difesa-Esercito al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Polveriera Pian dei Sali », sito in località Finero (Novara), iscritto nel catasto del comune di Malesco al foglio n. 38, mappale 89, e della superficie complessiva di mq. 691.

(7850)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1965, foglio n. 52, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla ditta « Grandi Magazzini A. ed U. Battisti » avverso la decisione in data 6 novembre 1963 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Piacenza ha respinto il ricorso della medesima contro il provvedimento con il quale il sindaco di Piacenza le aveva negato l'aggiunta delle voci « ombrelli, occhiali da sole con relativi astucci, ecc. » alla licenza commerciale in suo possesso.

(7634)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 9777 in data 13 ottobre 1965 i sigg. rag. Vincenzo Luciano e il sig. Tommaso Delli Santi, sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(7848)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Palermo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.008.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8146)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.010.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8147)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8148)

Autorizzazione al comune di Matrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Matrice (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7998)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.925.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7905)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Campli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.548.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7906)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.610.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7907)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Collarmele (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7908)

Autorizzazione al comune di Sante Marie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Sante Marie (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.444.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7909)

Autorizzazione al comune di Sorbo San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Sorbo San Basile (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.592.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7910)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.655.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7911)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Sirignano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.377.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7912)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Petruro Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.277.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7913)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Pietracatella (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.233.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7914)

Autorizzazione al comune di Moscufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Moscufo (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7915)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Filignano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7916)

Autorizzazione al comune di Gambatesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Gambatesa (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.550.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7917)

Autorizzazione al comune di Montenero Valcocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Montenero Valcocchiara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7894)

Autorizzazione al comune di Marigliancila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il cocomune di Marigliancila (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 473.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7962)

Autorizzazione al comune di Ceppagatti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Cepagatti (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 19.442.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7963)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1965, il comune di Montesilvano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7964)

Autorizzazione al comune di Cessalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Cessalto (Treviso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7965)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Poggio Moiano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7966)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Colli sul Velino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7967)

Autorizzazione al comune di Montopoli Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Montopoli Valdarno (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7968)

Autorizzazione al comune di Comano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965 il comune di Comano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7969)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7970)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sermide (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7971)

Autorizzazione al comune di Monte San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Monte San Martino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.330.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7972)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.918.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7973)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 207

Corso dei cambi del 28 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,84	624,805	624,85	624,815	624,80	624,83	624,80	624,80	624,80
$ Can.	581,26	581,25	581,50	581,30	580,50	581,40	581,30	581,40	581,40	581,30
Fr. Sv.	144,64	144,58	144,56	144,585	144,55	144,71	144,58	144,65	144,61	144,60
Kr. D.	90,62	90,60	90,63	90,57	90,55	90,71	90,595	90,65	90,61	90,60
Kr. N.	87,47	87,47	87,45	87,455	87,50	87,47	87,495	87,45	87,47	87.47
Kr Sv.	120,76	120,78	120,75	120,77	120,70	120,76	120,765	120,78	120,76	120,75
Fol.	173,53	173,57	173,54	173,53	173,50	173,56	173,53	173,56	173,56	173,55
Fr. B.	12,57	12,58	12,5760	12,58	12,5775	12,57	12,5795	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,42	127,45	127,44	127,43	127,40	127,44	127,43	127,44	127,44	127,43
Lst.	1751,38	1751,80	1751,35	1751,90	1751,65	1751,37	1751,90	1751,37	1751,37	1751,75
Dm. occ.	156,24	156,19	156,145	156,135	156,10	156,21	156,125	156,21	156,21	156,15
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,195	24,194	24,15	24,19	24,192	24,18	24,19	24,195
Escudo Port.	21,87	21,86	21,80	21,87	21,75	21,87	21,865	21,87	21,87	21,87

Media dei titoli del 28 ottobre 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	102,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,10
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1995

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	144,582
1 Corona danese	90,582
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,767
1 Fiorino olandese	173,53
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,43
1 Lira sterlina	1751,90
1 Marco germanico	156,13
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,867

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera ausiliaria del personale dei custodi degli immobili demaniali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che reca modifiche alle norme previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, agli invalidi di guerra e per servizio, assegnabili senza concorso e non ancora conferiti;

Considerato che nella qualifica di custode di immobili demaniali della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del Demanio sono conferibili, mediante pubblico concorso, novantanove posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a novantanove posti di custode nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del Demanio.

Il suddetto concorso è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato secondo quanto stabilito al successivo art 11.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego:

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate

da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici della Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi o ad una Intendenza di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalla domanda dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda, la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate allo art. 11) presso la quale desiderano sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.
Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.
Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determina i criteri di valutazione dei titoli, esprime il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e forma la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 9, sia per godere dei benefici dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 10.

Art. 9.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia gia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico;

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili,gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-ter rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettiva aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori:

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r)*, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

w) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati assunti da un conservatore dei Registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente.

Art. 11.
Prova pratica di scrittura sotto dettato

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettuerà a Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova pratica di scrittura sotto dettato sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 12.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti a favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altre sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 222

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . (provincia di . .) via chiede di essere ammesso al concorso a novantanove posti di custode di immobili demaniali nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica del demanio

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere in corso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso in data . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato nella sede di . . . . .

. . . . . . li . . 19 . . .

Firma . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente: deportato dal nemico; assimilato ai combattenti: profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, numero 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle FF.AA. cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato o invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'spirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(7193)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di vice-cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 4 ottobre 1965 il decreto ministeriale 12 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 342, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a duecento posti di vice-cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 14 dicembre 1963.

(7710)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 4 ottobre 1965 il decreto ministeriale 22 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1965, registro n. 26 Finanze, foglio n. 111, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a trentacinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1964.

(7711)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.